



Città di Bitetto

Medaglia d'Oro al Merito Civile

SETTORE RAGIONERIA, ECONOMATO, FINANZE E TRIBUTI
Servizio Tributi

TASI e IMU 2016: SCADENZE E NOVITÀ

Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - **G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70**) sono state apportate importanti variazioni alla IUC

TASI ABITAZIONE PRINCIPALE:

Viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale.

Rimane in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).

CASE IN COMODATO

la Legge di Stabilità 2016 riconosce la riduzione del 50% della base imponibile per il calcolo IMU e TASI sull'immobile concesso in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, e utilizzato da questi come abitazione principale.

Il comodato è possibile solo tra figli e genitori. Sono esclusi comodati tra parenti al di fuori del primo grado.

Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Categorie catastali A1, A8 e A9).

E' concessa la riduzione solo in caso di possesso di 1 o 2 immobili in Italia e situati entrambi nello stesso comune di residenza del comodante/proprietario e il comodatario deve usare l'immobile in comodato come sua abitazione principale quindi deve avere la residenza anagrafica e l'abituale dimora nell'immobile avuto in comodato.

Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato.

Il possesso di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un'area edificabile o un capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50% per le abitazioni.

La riduzione si applica anche agli immobili storici che già beneficiano di riduzione del 50% e quindi in caso di comodato gratuito di un immobile storico si avrebbe una base imponibile ridotta al 25%.

Per l'applicazione del comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile bisogna dimostrare al Comune il possesso dei requisiti compilando la DICHIARAZIONE IMU.

IMU TERRENI AGRICOLI -Sono completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola.

Con atto n.25 di C.C. del 30/04/2016 sono state confermate le stesse aliquote I.M.U. dell'anno 2015:

I.M.U.

Tipologia immobile	ALIQUOTA
Per le abitazioni principali di categ. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze una per ogni tipologia (cat. C2-C6-C7)	5 per mille
Per le abitazioni principali site nella zona A - Centro Storico, solo categ. A/1,A/8,A/9 e relative pertinenze una per ogni tipologia (cat. C2-C6-C7)	4 per mille
Per gli altri fabbricati ed aree fabbricabili	9,6 per mille
Per gli altri fabbricati concessi in uso gratuito a parenti entro il 1° grado padre/figlio, che vi abbiano stabilito la residenza e la dimora	7,6 per mille
Per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili site nella zona A - Centro Storico	7.6 per mille
Per i terreni agricoli	7,6 per mille

€ 200.00 quale detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze

Solo per cat. A/1 - A/8 - A/9

Con atto n.26 di C.C. del 30/04/2016 sono state confermate le stesse aliquote T.A.S.I. dell'anno 2015:

T.A.S.I.

Tipologia immobile	ALIQUOTA
Per le abitazioni principali di categ. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze una per ogni tipologia (cat. C2-C6-C7)	1 per mille
Per le abitazioni principali site nella zona A - Centro Storico, solo categ. A/1,A/8,A/9 e relative pertinenze	1 per mille
Per gli altri fabbricati ed aree edificabili	1 per mille
Per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili site nella zona A - Centro Storico	1 per mille
Per gli altri fabbricati concessi in uso gratuito a parenti entro il 1° grado padre/figlio, che vi abbiano stabilito la residenza e la dimora	1 per mille
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille

Il versamento della prima rata è previsto entro il **16 giugno**, il saldo invece sarà dovuto entro il **16 dicembre 2016**.

Codice catastale del Comune **A892**

Importo minimo da versare **€ 12.00**